

n° CROU 962/2012

n.145/2012 R.G. Affari Camerali Fallimenti

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. Antonello Fabbro Presidente

Dott. Alberto Valle Giudice rel.

Dott. Andrea Cambi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione ai sensi dell'art. 98 l.fall. promossa con ricorso depositato in data 27.1.2012

da

[redacted], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con gli Avv.ti [redacted]

ricorrente

contro

Fallimento [redacted] in persona del curatore, con gli Avv.ti [redacted]

resistente

1. [redacted] si è insinuata al passivo del Fallimento [redacted]

[redacted] per la complessiva somma di Euro 119.476,69, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili effettuati per conto della società fallita, chiedendo il riconoscimento del privilegio in quanto impresa artigiana.

E' stata ammessa al passivo per il minor importo di Euro 69.372,06, escluso il maggior credito siccome non risultante dalla contabilità della fallita, ed esclusa la debenza di

512
interessi ultralegali ex D. Lgs. 231/2002. Non è inoltre stato riconosciuto il privilegio artigiano, in ragione dell'esecuzione delle prestazioni in regime contrattuale d'appalto d'opera.

██████████ ha proposto opposizione chiedendo l'ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., del credito capitale di Euro 118.546,73 e degli interessi di mora fino alla data del fallimento, pari ad Euro 6.277,77.

Nel procedimento si è costituita la curatela fallimentare, riconoscendo la sussistenza del maggior credito di Euro 14.011,57 a favore dell'opponente e pertanto non opponendosi alla sua ammissione al passivo per la complessiva somma di Euro 83.383,63, in via chirografaria, e chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.

La causa ha ricevuto istruzione solo documentale.

2. Quantum del credito.

La curatela, e se ne prende atto, non si oppone all'ammissione dell'ulteriore credito di Euro 14.011,57, di cui al le fatture nn. 71, 72 87 e 90/2010 emesse da ██████████

Del resto le fatture tutte prodotte dall'odierna opponente trovano riscontro nei SAL e nella documentazione contabile della società fallita, eccezion fatta per la n. 79/2010, di cui si dirà subito in appresso, e per le fatture recanti causale 'svincolo di garanzie', queste ultime per l'evidente ragione che non hanno riferimento a lavori eseguiti (docc. 2 a 25 ric.. Con specifico riferimento alla fattura n. 90, anch'essa recante la causale svincolo di somme ritenute a garanzia, poiché le ritenute, completate le opere appaltate, hanno esaurito la loro funzione giustificatrice, la loro restituzione alla (sub)appaltatrice è senz'altro dovuta. L'obiezione di curatela, secondo cui l'importo di tale fattura sarebbe ricompreso nella somma già riconosciuta a credito in sede di ammissione, onde esso dovrebbe essere

detratto dal maggior credito riconosciuto come spettante all'opponente, non trova riscontro nella documentazione in atti).

Va accolta invece la contestazione di curatela relativamente alle somme indicate nella fattura 79/2010, (Euro 16.000,00, riferita a prestazioni d'opera).

L'emissione della fattura, documento di unilaterale predisposizione del soggetto che lo forma, non costituisce prova dell'esecuzione delle prestazioni in essa indicate e perciò del diritto al corrispettivo in essa indicato.

L'opponente non è stata in grado di produrre in giudizio i SAL, dai quali risultasse l'esecuzione delle opere in questione.

La pretesa deve pertanto ritenersi sprovvista di prova.

Ne risulta un complessivo credito capitale, per il quale vi è diritto al concorso, pari ad Euro (118.546,73-16.000,00) 102.546,73.

3. Privilegio.

Risulta documentalmente che le prestazioni, da cui originano i crediti insinuati al passivo, siano state effettuate da [REDACTED] in forza di contratti di subappalto aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di tinteggiatura e di altre opere edili (doc. 28 ric.).

Secondo orientamento giurisprudenziale al quale questo collegio ritiene di conformarsi, al credito per corrispettivo dell'appalto d'opera - nel quale concorrono a determinare la prestazione dovuta dall'appaltatore, oltre allo svolgimento di attività lavorativa, anche la fornitura della materia prima ed il sostenimento delle spese generali connesse all'attività d'impresa, con conseguente impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di riconoscere l'eventuale prevalenza del fattore lavoro sugli altri concorrenti nell'attività d'impresa - non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che assiste i crediti dell'impresa artigiana

'per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti' (in tal senso, Cass. 26.8.2005, n. 17396; Cass. 23.9.2010, n. 20116).

Il ricorso, in parte qua, va pertanto rigettato.

4. Interessi.

Non trovano applicazione ai 'debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore', le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2002.

La locuzione 'debiti oggetto di procedure concorsuali', per il tenore letterale della norma, deve intendersi riferita (anche) ai debiti aventi radice causale anteriore all'apertura del fallimento, rispetto ai quali è predicabile la condizione di 'oggetto del concorso', in quanto destinati a trovare regolamentazione e soddisfazione secondo le regole di questo.

In difetto di diversa pattuizione convenzionale, non sono perciò dovuti alla creditrice odierna opponente interessi sui crediti insinuati ed ammessi, ad un saggio maggiore di quello legale, con conseguente reiezione anche di tale motivo d'opposizione.

5. L'esito complessivo del giudizio, che ha veduto accolte, sia pure solo in parte, le ragioni dell'opponente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

in parziale accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED]

[REDACTED] ogni diversa domanda respinta, così provvede:



ammette la ricorrente al passivo del fallimento per la somma capitale di Euro 102.546,73 oltre ad interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole fatture emesse dalla creditrice e sino alla data del fallimento, imputi già comprensivi delle somme amesse in sede di verifica dello stato passivo;

ordina le conseguenti modifiche dello stato passivo;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Treviso, 5.4.2012

IL FUNZIONARIO CAUSUARIO
Marisa BARZOLLA



Il Presidente

Depositato in cancelleria

il 6.4.12
IL FUNZIONARIO CAUSUARIO
Cancelliere